

PUA N. 719_570
Accordi art. 6 – Sezione 1, Progr. 97
Istanza del 28 gennaio 2015 P.G. n. 29080

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO
allegato SUB A alla delibera di approvazione
ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 23.04.2004

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO denominato "FORTE PROCOLO"

ISTANZA DI PUA presentata in data 28/01/2015 PG 29080

DENOMINAZIONE PUA: "FORTE PROCOLO"

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE del 27/03/2013, atto del Dott. Paolo Carbone, Notaio in Verona, Rep. n. 23312, Racc. n. 10385, registrato a Verona 2 in data 02/04/2013, al n. 1065 Serie 1T, trascritto a Verona in data 02/04/2013 al R.G. n. 11578 e al R.P. n. 7666.

PROPONENTE: Zambelli Michele (legale rappresentante ditta Zambelli Costruzioni Srl)

LOCALITA': Via F. da Levanto – Forte Procolo Saval

ATO: 3

CIRCOSCRIZIONE: 3ª

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: in data 05/02/2015 P.G. 39349

RPU - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO URBANISTICO: arch. Chiara Tassello

TECNICO ISTRUTTORE: geom. Silva Bizzotto

ADOZIONE: deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 22 dicembre 2015, esecutiva dal 21/02/2015

PROGETTISTI : Ing. Arch. Marco Giaracuni

REFERENTE : Ing. Arch. Marco Giaracuni

PUBBLICAZIONE: dal 11 febbraio 2015 al 21 febbraio 2016

AVVISO PUBBLICAZIONE PARERE MOTIVATO VAS N. 117 DEL 17/05/2015 - PG 160003 del 27/05/2016

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'APPROVAZIONE DEL PUA: 27/05/2015

TERMINI PER L'APPROVAZIONE: 10/08/2016

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 22/12/2015 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo n. 7190570 denominato "**FORTE PROCOLO**" presentato dalla ditta Zambelli Michele in attuazione alle schede norma del P.I. n. 570 e dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 27/03/2013 ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 (atto del notaio Paolo Carbone, Rep. n. 23312 Racc. 10385 Registrato a Verona il 02/04/2013 al n.1065 serie 1T Trascritto a Verona al RG 11578 RP 7666);
- ai sensi del 3° comma dell'art. 20 della L.R. 11/04, il PUA è stato depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 10 giorni dal 19/02/2016 e del deposito è stata data notizia mediante affissione di manifesti, nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili hanno potuto presentare opposizioni mentre chiunque ha potuto presentare osservazioni.

- a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione nei termini previsti per legge non sono pervenute osservazioni/opposizioni come attestato anche dal Protocollo Informatico in data 23/03/2016 con N.prot 92304.
- l'ambito del PUA ha una superficie reale pari a 6.226,00 mq e comprende anche un mappale di proprietà comunale (FG 191 mapp 67); la ST di proprietà privata è pari a 4597,00 mq; la SUL con destinazione d'uso abitativo (U1), nel progetto di PUA è così suddivisa :

U.M.I.	SF (Superficie Fondiaria)	di cui VM (Verde di Mitigazione)	SUL (Superficie Utile Lorda)	ERS (Edilizia Residenziale Sociale)
1	1.505 mq	400 mq	1.425 mq	da definire con P.d.C
2	1.558 mq	365 mq	1.425 mq	da definire con P.d.C
	TOTALE mq 3.063	TOTALE mq 765	TOTALE mq 2.850	TOTALE 690 mq

- l'ERS sarà ripartita tra le UMI in sede del rilascio del permesso di costruire o altro atto equivalente. L'individuazione delle unità immobiliari vincolate ad edilizia convenzionata dovrà essere effettuata nei progetti edilizi attuativi del PUA; in ogni caso, prima del rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o altro atto di assenso comunque denominato, dovrà essere verificata nell'ambito delle unità immobiliari residenziali in progetto la destinazione di almeno 690 mq di SUL ad edilizia convenzionata e stipulata la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo, accessivi alla convenzione del PUA, con il quale il soggetto attuatore assume gli obblighi di cui alla LR 42/99 e del Regolamento per l'assegnazione di aree per l'edilizia economica e popolare del Comune di Verona;
- per una più completa descrizione dei contenuti del PUA si rimanda a quanto evidenziato nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla sopracitata delibera di adozione;
- a seguito della delibera di adozione, l'ufficio con nota PG 8233 del 12.01.2016, ha invitato la ditta a trasmettere alla Regione la documentazione prevista dall'allegato "A" della D.G.R.V. 1717/2013 relativa allo screening VAS;
- in data 16.02.2016 con nota PG 50964 la Ditta ha trasmesso via PEC, alla Regione Veneto, la richiesta di Verifica di assoggettabilità a VAS (PG 50964 del 16/02/2016);
- in data 13.04.2016 PG 113722 la Regione Veneto sospendeva l'esame istruttorio, in attesa delle integrazioni richieste dal Settore Ambiente del Comune di Verona in sede i screening VAS, con propria nota PG 97414 del 30.03.2016: con tale nota il Settore Ambiente evidenziava che non era stata effettuata una verifica di coerenza del PUA con le azioni del piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'aria e con il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Verona; evidenziava altresì che il RAP non conteneva una valutazione acustica che tenesse conto della presenza del vicino poligono di tiro;
- in data 06.04.2016 con nota PG 106039 l'ufficio evidenziava alla Direzione Ambiente del Comune, che in sede di PUA era stata presentata la valutazione del Clima acustico e che la stessa era stata valutata positivamente dalla Direzione Ambiente con la sola condizione di effettuare in sede di agibilità degli immobili il collaudo del clima acustico (nota PG 353147 del 02.12.2015); di tale valutazione positiva la Direzione Ambiente non ne faceva cenno nel parere inviato in Regione in sede di screening VAS;
- in data 26.04.2016 con nota PG 126766 l'ufficio, venuto a conoscenza della sospensione dell'istruttoria da parte della Regione veneto, ricordava alla ditta che il procedimento sarebbe rimasto interrotto fino all'espressione del parre motivato VAS da parte della Regione, essendo la verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS, qualora richiesta, presupposto per l'approvazione

del PUA;

- in data 17.05.2016 con nota PG 148430 l'ufficio comunicava alla Regione Veneto che non erano pervenute osservazioni al PUA entro i termini di legge;
- la Commissione Regionale VAS, con proprio Provvedimento n. 117 del 17 maggio 2016, si è espressa per la non assoggettabilità alla procedura VAS del PUA denominato "FORTE PROCOLO" scheda norma n. 570 in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:
 - *dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;*
 - *dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni Vinca precedentemente evidenziate.*
- le prescrizioni riportate nel Parere Motivato VAS n. 117/2016 saranno ottemperate in sede di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e delle realizzazione edilizie;
- la Ditta, alla data odierna, è in regola con i pagamenti del contributo di sostenibilità in sede di stipula dell'Accordo pubblico-privato.

Visti:

- i contenuti dell'intervento, la verifica degli standard e la compatibilità rispetto al PAT ed al PI, riportati nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla delibera di Giunta Comunale n° 443 del 22/12/2015 di adozione che si richiamano integralmente;
- che a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- il provvedimento motivato n. 117 del 22/12/2016 (ns. PG 160003 del 27/05/2016) con cui la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha espresso il «**PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA VAS il Piano Urbanistico Attuativo denominato "FORTE PROCOLO" scheda norma 570 nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:**
- *dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;*
- *dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati, nonché le prescrizioni Vinca precedentemente evidenziate.*»;

Ciò premesso,

accertata la conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, si ritiene che il PUA denominato "FORTE PROCOLO" sito in loc. Forte Procolo, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e si invita a sottoporlo all'approvazione da parte della Giunta Comunale, così come costituito dai seguenti elaborati allegati alla delibera di adozione:

1	TAV 1	Ambito di intervento – Scheda norma n. 570 - Estratto del PI	04 dicembre 2015
2	TAV 2	Vincoli gravanti sull'area	14 agosto 2015
3	TAV 3	Planimetria catastale	14 agosto 2015
4	TAV 4	Stato di Fatto : Cartografia e sezioni	14 agosto 2015
5	TAV 5	Planimetria delle infrastrutture a rete esistenti	14 agosto 2015
6	TAV 6.1	Relazione geologica e geotecnica	14 agosto 2015
7	TAV 6.2	Valutazione di compatibilità idraulica	14 agosto 2015
8	TAV 7.1	Coni ottici e confronto viste	14 agosto 2015
9	TAV 7.2	Progetto piani volumetrico e sezioni di progetto	14 agosto 2015

10	TAV 8	Individuazione delle aree da cedere o vincolare	14 agosto 2015
11	TAV 9.1	Rete fognatura e acquedotto	14 agosto 2015
12	TAV 9.2	Rete e.e., telecomunicazioni, Rete gas	14 agosto 2015
13	TAV 9.3	Rete gas	14 agosto 2015
14	TAV 9.4	Rete illuminazione pubblica	14 agosto 2015
15	TAV 9.5	Rete telecom	14 agosto 2015
16	TAV 9.6	Rete acque bianche	14 agosto 2015
17	TAV 9.7	Schema Verde	14 agosto 2015
18	TAV 9.8	Schema irrigazione	14 agosto 2015
19	TAV. 9.9	Segnaletica stradale	14 agosto 2015
20	TAV. 9.10	Sezioni stradali e particolari costruttivi	14 agosto 2015
21	TAV 10	Relazione illustrativa	14 agosto 2015
22	TAV 11	Norme di attuazione	04 dicembre 2015
23	TAV 12	Prontuario per la mitigazione ambientale	14 agosto 2015
24	TAV 13	Schema di convenzione	04 dicembre 2015
25	TAV 14	Capitolato e preventivo sommario di spesa e quadro economico	14 agosto 2015
26	TAV 15	Screening VINCA	14 agosto 2015
27	TAV 16	Dichiarazione SIC	14 agosto 2015
28	TAV 17	Valutazione di Clima Acustico	01 dicembre 2015

con le seguenti prescrizioni da riportare nelle Tav. 11- NTA e Tav. 13- Schema di convenzione :

- allegare alle NTA (Tav. 11) il Parere Motivato VAS n. 117 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica VAS ed inserire il seguente articolo:

“ART. 5 - Ulteriori prescrizioni specifiche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici in ottemperanza al Parere Motivato VAS n. 117 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica VAS.

5.01. Dovrà essere rispettato e ottemperato in sede di attuazione a quanto prescritto dal Parere Motivato n. 117 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica VAS, allegato alle presenti NTA e qui riportate:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni Vinca precedentemente evidenziate.

5.02. L'istanza di Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione e/o le istanze di titolo abilitativo degli edifici, dovranno contenere le modalità di assolvimento delle prescrizioni stabilite nel Parere Motivato n. 117 del 17 maggio 2016.

5.03. Al collaudo delle opere di urbanizzazione e al deposito dell'attestato di agibilità dovrà essere allegata relazione asseverata che illustri le modalità con cui si è ottemperato alle prescrizioni contenute nel Parere Motivato n. 117 del 17/05/2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegato alla Tav. 11 Norme di Attuazione. La Ditta dovrà trasmettere tale asseverazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza, come richiesto nel suddetto parere, e per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

5.04. Prima dell'inizio dei lavori delle opere dovrà essere svolta una campagna di indagine preventiva volta ad accertare la presenza di depositi e strutture del sottosuolo al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio

archeologico nel corso dei lavori. L'esito di tali saggi esplorativi dovrà essere documentato e presentato al comune prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di riscontro di elementi di natura archeologica dovrà essere assolto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia".

5.05. Per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde dovranno essere impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone)".

- integrare lo schema di convenzione (TAV. 13) come di seguito:

- 1 alla fine dell'art. 3 - Obblighi del lottizzante, inserire : *"La Ditta Attuatrice si obbliga altresì a dare attuazione alle prescrizioni contenute nel Parere Motivato n. 117 del 17/05/2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegato alla Tav. 11 Norme di Attuazione."*;
- 2 all'art. 11 - Collaudo, dopo le parole "effettivamente riconoscibili", inserire : *"Inoltre al collaudo dovrà essere allegata relazione asseverata che illustri le modalità con cui si è ottemperato alle prescrizioni contenute nel Parere Motivato n. 117 del 17/05/2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegato alla Tav. 11 Norme di Attuazione. La Ditta Attuatrice dovrà trasmettere tale asseverazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza, come richiesto nel suddetto parere, e per conoscenza all'Amministrazione Comunale;"*
- 3 all'art. 14 - Permessi di costruire ed agibilità degli edifici, dopo le parole "collaudo definitivo" inserire : *"Al deposito dell'attestato di agibilità dovrà essere allegata relazione asseverata che illustri le modalità con cui si è ottemperato alle prescrizioni contenute nel Parere Motivato n. 117 del 17/05/2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegato alla Tav. 11 Norme di Attuazione. La ditta richiedente dovrà trasmettere tale asseverazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza, come richiesto nel suddetto parere, e per conoscenza all'Amministrazione Comunale."*

Le suddette prescrizioni dovranno essere assolte dalla Ditta proponente prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica.

Data 14/07/2016

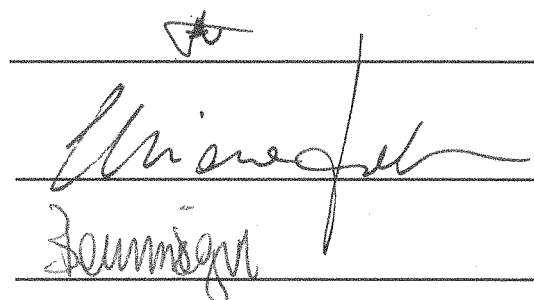
Il Tecnico Istruttore
geom. Silva Bizzotto

Il Responsabile del Procedimento
arch. Chiara Tassello

Il Dirigente del Coordinamento Pianificazione
arch. Paolo Boninsegna

Allegati:

- Parere n. 117 del 17/05/2016 della Commissione Regionale VAS





**Comune
di Verona**

Progettazione Urbanistica Attuativa

Via Pallone, 9 – 37121 Verona

Tel. 045 807.7535 – fax 045 807.7511

E-mail progettazioneurbanisticaattuativa@comune.verona.it

Casella PEC progettazioneurbanistica@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

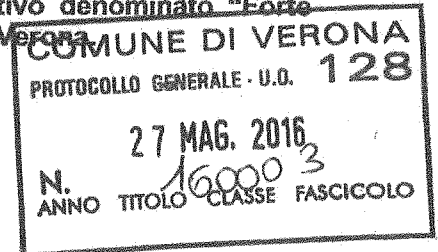
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO PYKR3N



PARERE MOTIVATO
n. 117 in data 17 Maggio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Forte Procolo" ubicato in via Francesco da Levanto. Comune di Verona



L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg. 188906;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Sig. Michele Zambelli in qualità di legale rappresentante della ditta proprietaria Zambelli Costruzioni s.r.l. con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 62929 del 17/02/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Forte Procolo" ubicato in via Francesco da Levanto nel Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.3928 del 3.03.16 del Consorzio di Bonifica Veronese assunto al prot. reg. al n.87540 del 4.03.16 che di seguito si riporta:

Con nota prot. 67081 in data 22.02.2016 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Esaminata la documentazione presentata, si fa rilevare che il livello di approfondimento della documentazione allegata non consente al Consorzio di esprimere un motivato parere per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla compatibilità idraulica dell'intervento.

Detto parere potrà essere espresso a seguito della presentazione di uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo le indicazioni della D.G.R.V. 2948/2009.

- Parere n.618 del 10.03.16 dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, assunta al prot. reg. al n.97893 del 10.03.16 che di seguito si riporta:

A seguito della disamina della documentazione, messa a disposizione alla scrivente nel link segnalato nella nota di cui sopra, si evidenzia che non sono state rilevate incidenze sulle componenti ambientali presenti né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA indicato in oggetto.

Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) si evince che l'area oggetto del PUA non ricade fra quelle a pericolosità idraulica né compare tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborato in attuazione della Direttiva 2007/60/CE.

Le informazioni relative all'assenza del rischio idraulico nell'area oggetto del parere sono riportate nella pagina sotto indicata; si prega pertanto di consultare il foglio P03 all'indirizzo:
http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=247.



E' opportuno sottolineare che PAI e PGRA sono strumenti pianificatori concettualmente molto simili ma sono strutturati su diversi presupposti tecnico-amministrativi e con differenti finalità. Le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate per il più recente PGRA, pur non risultando al momento riferibili, possono costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.

Con riferimento al capitolo 7.1 della Relazione di Screening (Quadro pianificatorio sovraordinato) si ritiene opportuno proporre l'introduzione delle seguenti citazioni:

- primo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE);
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE).

Entrambi sono stati adottati congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 4 dell'8 gennaio 2016 e sono stati approvati in data 3 marzo 2016.

La documentazione relativa ai due Piani è consultabile al sito: <http://www.alpiorientali.it>

In relazione a quanto sopra evidenziato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

- Nota del Segretariato Regionale per il Veneto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo n.4529 del 15.03.16, acquisito al prot. reg. al n.103091 del 15.03.16 che inoltra i pareri della Soprintendenza archeologica del Veneto di Verona n.2801 del 9.03.16 e della Soprintendenza delle Belle Arti e paesaggio di Verona n.4394 del 29.02.16 che di seguito si riporta:

Con riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione del Veneto, Dipartimento Territorio, con nota prot. n. 67081 del 22.02.2016 (assunta agli atti con prot. n. 2110 del 24.02.2016), questa Soprintendenza formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

L'area oggetto dell'intervento ha alte potenzialità archeologiche, essendo assai vicina al tracciato stradale dell'antica via Claudia Augusta, corrispondente all'attuale SS 12.

Per quanto sopra, non si ritiene necessario assoggettare il progetto alla procedura di VAS, ma considerato che il PUA comprende scavi e movimenti terra, si ritiene opportuno avviare una campagna di indagini preventive volte ad accertare l'effettiva presenza di depositi e strutture nel sottosuolo, al fine di evitare eventuali danneggiamenti al patrimonio archeologico nel corso dei lavori.

In riferimento al progetto in argomento, richiamata la delega del Segretariato Regionale MiBACT del Veneto n. 16419 del 21-12-2015, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 22-02-2016 prot.n. 67081 pervenuta il 22-02-2016 e assunta al protocollo in data 23-02-2016 con il n. 0003843 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue:

Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).



- Parere n.16160 del 17.03.16 acquisito al prot. reg. al n.106248 del 17.03.16 dell'ULSS 20 che di seguito si riporta:

A seguito della richiesta di esprimere un parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto si esprime quanto segue.

L'area di intervento è individuata dalla "Carta delle trasformabilità" del PAT in un ambito di urbanizzazione consolidata, tuttavia risulta un punto di cesura all'interno della continuità, anche spaziale, delle aree libere nell'ambito del parco del fiume adige.

L'analisi degli impatti sul suolo e sottosuolo, di per sé non rilevante, è sicuramente da implementare sul versante del consumo di suolo riprendendo l'indagine del Rapporto "Qualità dell'Ambiente Urbano" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e farne menzione nella relazione. A tal proposito sembra determinante stabilire una posizione rispetto a queste piccole località rimaste marginali nel contesto insediativo che nel tempo potrebbero ampliarsi o dilatarsi con processi di giustapposizione.

Infine poco significativa la parte relativa alla prestazione energetica dell'intervento.

- Parere n.27472 del 17.03.16 acquisito al prot. reg. al n.112460 del 22.03.16 dell'ARPAV di Verona che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra nota protocollo N.67081 del 22 febbraio 2016 sulla verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Forte Procolo" ubicato in via Francesco da Levanto nel Comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 52/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il P.U.A. denominato "Forte Procolo" n. 719_570 - scheda norma n. 570, ATO 3, Quartiere Navigatori, nel Comune di Verona (VR).

Pratica n. 3215

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, a firma di Marco Giaracuni, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 62929 del 17/02/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame



viene indicata per l'istanza in argomento una fattispecie relativa alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che l'intervento in argomento prevede una nuova corte pubblica con uno spazio centrale per la sosta dei pedoni, un parco pubblico di circa 2.000 mq, una nuova edificazione, un percorso pedonale piantumato, parcheggi pubblici a nord dell'ambito, su area comunale, in continuità agli esistenti;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "14110 - Parchi urbani" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti



DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il P.U.A. denominato "Forte Procolo" n. 719_570 - scheda norma n. 570, ATO 3, Quartiere Navigatori, nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 52/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 17 maggio 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Forte Procolo" ubicato in via Francesco da Levanto nel Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Forte Procolo" ubicato in via Francesco da Levanto nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VinCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.

